

Codice A1604A

D.D. 16 dicembre 2019, n. 624

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate SII070, SII071, SII072 e SII073 - ubicate nei Comuni di Curino (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del Comune di Curino.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (di seguito S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Curino (BI) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 7 agosto 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti quattro captazioni potabili da sorgente così suddivise, in base alla loro ubicazione:

sorgente *SII070* – particella catastale n. 260 del foglio di mappa n. 1, censito al C.T. del Comune di Curino, ad una quota di 658 metri s.l.m.;

sorgente *SII071* – particella catastale n. 117 del foglio di mappa n. 4, censito al C.T. del Comune di Valdilana, ad una quota di 651 metri s.l.m.;

sorgenti *SII072 e SII073* – particella catastale n. 77 del foglio di mappa n. 24, censito al C.T. del Comune di Curino, ad una quota di 615 metri s.l.m..

Nell'ambito dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia è stata colta l'occasione per modificare il quadro autorizzativo delle sorgenti in esame, al fine di riunirle in un'unica concessione.

Per la sorgente *SII070*, anche denominata "*Fontanin dei ladri*", è stata richiesta dal gestore – S.I.I. S.p.A. – una variante per il suo trasferimento dalla pratica provinciale Pettinengo1 a favore della pratica provinciale Curino4; al momento, infatti, tale sorgente è indicata nel disciplinare di concessione n. 1422 del 20 luglio 2004, approvato con determinazione della Provincia di Biella n. 1320 dell'11 aprile 2005.

Per la sorgente *SII071* è stata richiesta la voltura a favore del S.I.I. S.p.A., con richiesta di variante per il suo inserimento nella pratica provinciale Curino4, scissa dalla pratica provinciale Pettinengo1; attualmente infatti, tale opera di captazione è inserita nella pratica provinciale Soprana3, assentita con determinazione della Provincia di Biella n. 2036 del 24 maggio 2005 e inserita nel disciplinare di concessione n. 1462 del 16 luglio 2004. Nello specifico nella pratica Soprana3 sono assentite 2 sorgenti, una delle quali è però in disuso da anni a causa del suo coinvolgimento in una piccola frana che ne ha compromesso l'utilizzo; sarà quindi mantenuta una sola delle due sorgenti, la *SII071*.

Le sorgenti *SII072 e SII073*, invece, sono prive di concessione e, pertanto, nella variante alla concessione è stato richiesto il loro inserimento nella pratica provinciale Curino4, richiedendone la concessione e la continuazione del prelievo.

Le opere di captazione in esame fanno parte di un gruppo di sorgenti che contribuiscono al sistema di approvvigionamento potabile del Comune di Curino (BI), il cui sistema idrico integrato è gestito dal S.I.I. S.p.A.. La sorgente *SII070* è posta a Nord del Comune di Curino, le restanti tre sono localizzate nei dintorni del limite comunale, in particolare la sorgente *SII071* è ubicata nei pressi del Cantone Colma di Curino mentre le sorgenti *SII072 e SII073* sono situate ad Est della frazione San Bononio di Curino. L'ingresso a tutte le opere di captazione è consentito da una porta metallica chiusa con lucchetto o da un tombino.

L'opera di presa della sorgente *SII070* è consentito da una porta in metallo chiusa a chiave; l'opera di captazione è dotata di due vasche di prima decantazione collegate da un piccolo stramazzo, con la relativa opera di presa e troppo pieno sulla seconda vasca.

L'opera di presa della sorgente *SII071* è accessibile tramite un tombino (profondo 1,50 metri) chiuso a chiave con lucchetto; dal manufatto di captazione l'acqua è condotta in una vasca posta poco più a valle, con funzione di prima sedimentazione e rilancio alla vasca posta a monte di località Colma.

L'opera di presa della sorgente *SII072* è posizionata nelle vicinanze della sorgente *SII073* e l'acqua captata da entrambe le sorgenti è convogliata alla vasca posta immediatamente a valle; le pareti interne dell'opera di captazione sono in pietrame a secco e alla base, in due punti principali, scaturisce la sorgente; l'acqua transita poi in una doppia vasca di prima sedimentazione posta all'interno della piccola struttura nella quale arriva anche l'acqua della *SII073*, che è costituita da un piccolo tunnel con alla base una canalizzazione che raccoglie l'acqua al fondo, dove scaturisce la sorgente.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, l'area in cui si impostano le sorgenti rientra nel dominio delle Alpi Meridionali, costituite dalle intrusioni erciniche del Complesso dei Graniti dei Laghi e da vulcaniti di età permiana, litologicamente rappresentati da graniti nell'area di Curino e da vulcaniti nell'area di Soprana. Il substrato è ovunque interessato da estese coltri di copertura e la circolazione idrica avviene all'interno dei terreni porosi delle coltri di alterazione e nella fratturazione del substrato roccioso.

Le sorgenti in esame non sono dotate di strumentazione di misura della portata alla fonte; le stime di portata eseguite in corrispondenza delle singole sorgenti consentono di confermare i valori di portata massima richiesti in concessione, che risultano molto contenuti e compresi tra 0,022 e 0,25 l/s, per un totale massimo complessivo pari a 0,55 l/s. Non avendo quindi a disposizione dati per determinare la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate non sono attualmente provviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti stesse e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente *SII070*

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie pari a 3.210 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie pari a 21.630 metri quadrati;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie pari a 547 metri quadrati.

Sorgente *SII071*

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie pari a 2.000 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie pari a 15.510 metri quadrati;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta

dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie pari a 340 metri quadrati.

Sorgenti SII072 e SII073

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse, per una superficie complessiva pari a 3.717 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni, per una superficie pari a 7.381 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente SII070, SII071, SII072 e SII073 su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:1:500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Curino (BI) e di Valdilana (BI) che, convocati alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota del 6 marzo 2019 – prot. n. 428, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 12 marzo 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha prescritto al gestore di provvedere ad innalzare la botola d'ingresso all'opera di presa della sorgente SII071 ad un'altezza adeguata oltre il piano-campagna, al fine di evitare il possibile ingresso di materiale vegetale, animale ed eventuale acqua piovana stagnante.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3 aprile 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, ha evidenziato che le captazioni in esame presentano condizioni diverse rispetto ai centri di pericolo: nelle aree delle sorgenti SII070, SII072 e SII073, infatti, non sono stati rilevati centri di pericolo significativi e, pertanto, non vi sono elementi ostativi all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle stesse mentre, per quanto attiene la sorgente SII071, è necessario che il Proponente fornisca dei chiarimenti in merito ai sistemi di raccolta, trattamento e scarico degli edifici della frazione Colma ricadenti all'interno della zona di rispetto ristretta della stessa captazione.

Il Proponente – S.I.I. S.p.A. – con nota in data 29 maggio 2019, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato, evidenziando che all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente SII071 sono presenti quattro edifici abitati, dotati di sistema di trattamento e scarico dei reflui domestici: i tre edifici posti a Sud risultano collegati ad una piccola rete fognaria privata che scarica esternamente alla zona di rispetto ristretta - coincidente con il bacino di alimentazione della sorgente - e pertanto non interferiscono con la captazione in esame mentre l'edificio posto a Nord risulta essere dotato di una fossa biologica con scarico domestico dei reflui depurati, con tombino d'ispezione posto a bordo

strada e sistema di dispersione dei reflui depurati negli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo disperdente.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminati i chiarimenti forniti dal Proponente, con nota in data 26 giugno 2019, ha sottolineato la necessità di mettere in sicurezza i manufatti di scarico dei quattro edifici consigliando, nel caso specifico, l'allontanamento in area esterna alla zona di rispetto individuata del punto di scarico, la posa di un sistema di protezione della tubazione (doppia camiciatura) ed un idoneo sistema di protezione o l'allontanamento in area esterna della fossa biologica.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia proposte. La classe di gestione agricola è quindi desunta dalla relazione idrogeologica finalizzata a individuare le aree di rispetto delle quattro sorgenti e risulta essere di Classe A stante l'elevata vulnerabilità intrinseca dei suoli interessati; tale valutazione definisce come massima la suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla Classe A sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad una attenta gestione della tecnica colturale, differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nell'areale interessato risulta essere prevalente, come si evince dall'osservazione della documentazione relativa alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, la presenza del bosco e dei prati/prato pascoli. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione delle quattro captazioni da sorgente a servizio dell'acquedotto del Comune di Curino (BI) sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le quattro sorgenti utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto a servizio del Comune di Curino (BI), localizzate nel medesimo comune ed in quello di Valdilana (BI) e gestite dal S.I.I. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 *“Biellese, Vercellese, Casalese”*, in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; in particolare, il gestore provveda ad innalzare la botola d'ingresso all'opera di presa della sorgente *SII071* ad un'altezza adeguata oltre il piano-campagna, al fine di evitare il possibile ingresso di materiale vegetale, animale ed eventuale acqua piovana stagnante;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *SII071* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile a servizio di alcuni edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alle proposte di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle quattro captazioni, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia delle quattro captazioni potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 12 marzo 2019 – prot. n. 6920/19;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 3 aprile 2019;

vista la relazione esplicativa del Proponente – S.I.I. S.p.A. – in data 29 maggio 2019 – prot. n. 4424, contenente i chiarimenti richiesti dall'ARPA con la nota del 3 aprile 2019 circa le modalità di smaltimento dei reflui degli edifici della frazione Colma, che ricadono nella zona di rispetto ristretta della sorgente *SII071*;

vista l'ulteriore nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 26 giugno 2019;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 7 agosto 2019 – prot. n. 1426, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili – denominate *SII070*, *SII071*, *SII072* e *SII073* – ubicate nei Comuni di Curino (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal S.I.I. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del Comune di Curino, sono definite come risulta nell'elaborato “*Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente SII070, SII071, SII072 e SII073 su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:1:500*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R,

recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti in esame, all’interno dell’area di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l’accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l’utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari mentre, nell’area di rispetto allargata, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro. Nelle aree di rispetto allargate le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l’azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray – Kurtz e per il *potassio* le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree di salvaguardia è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Curino (BI) – S.I.I. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; in particolare, dovrà provvedere ad innalzare la botola d’ingresso all’opera di presa della sorgente *SI1071* ad un’altezza adeguata oltre il piano-campagna, al fine di evitare il possibile ingresso di materiale vegetale, animale ed eventuale acqua piovana stagnante; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni a servizio dell’acquedotto del Comune di Curino – S.I.I. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all’Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell’ARPA.

A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano

territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Curino e di Valdilana, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

spostare all'esterno dell'area di salvaguardia individuata i sistemi di trattamento e scarico dei reflui domestici dei quattro edifici della frazione Colma ricadenti all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente SII071 e verificare le condizioni di tenuta dei medesimi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la risorsa captata;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti